

### Legge Regionale 03/11/1993, n. 30

### “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 54 del 08/11/1993]

#### Art. 8

#### (Distretti sanitari)

1. Il distretto deve assicurare almeno le seguenti prestazioni sanitarie:
  - a) vigilanza e primi interventi riguardo all'igiene dell'ambiente (acqua, aria, suolo, abitato);
  - b) polizia mortuaria;
  - c) controllo igienico-sanitario, vigilanza e interventi elementari riguardo agli alimenti ed alle bevande;
  - d) rilevazione e denunce di malattie infettive e diffusive;
  - e) raccolta dei dati igienico-ambientali;
  - f) vigilanza e interventi elementari negli ambiti di lavoro;
  - g) visite di assunzione al lavoro;
  - h) visite periodiche per soggetti e gruppi a rischio;
  - i) certificazioni medico-legali correnti quali inabilità al lavoro, stato di gravidanza, assistenza al parto;
  - l) controlli medico-fiscali correnti;
  - m) assistenza medico-generica e pediatrica in forma ambulatoriale e domiciliare sia presso l'abitazione che presso il temporaneo luogo di soggiorno protetto;
  - n) coordinamento organizzativo-sanitario dell'attività dei medici generici e pediatri;
  - o) assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare;
  - p) assistenza sanitaria nelle scuole;
  - q) assistenza per la tutela dell'attività sportiva non agonistica;
  - r) assistenza specialistica diagnostico-analitica e strumentale a supporto dell'assistenza di base;
  - s) assistenza riabilitativa ambulatoriale e domiciliare;
  - t) assistenza ai disturbati psichici;
  - u) assistenza ai tossicodipendenti;
  - v) assistenza ai portatori di handicaps;
  - w) assistenza per la tutela materno-infantile;
  - x) assistenza agli anziani;
  - aa) guardia medica e turistica, pronto intervento e trasporto infermi;
  - bb) distribuzione dei farmaci, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 833 del 1978, e distribuzione dei prodotti sanitari;
  - cc) consulenza farmaceutica;
  - dd) sanità veterinaria;
  - ee) controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
  - ff) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Nel distretto vengono in particolare assicurate la prenotazione e l'accettazione programmata delle prestazioni, nonché lo svolgimento, nell'ambito dei programmi regionali, dell'attività di educazione sanitaria.
2. Per facilitare l'accesso degli utenti alle prestazioni del servizio sanitario regionale, ove esistano presidi ospedalieri di unità sanitarie locali e/o presidi poliambulatoriali, le attività sanitarie vanno concentrate, di norma, nello stesso presidio. A tal fine il piano sanitario regionale prevede la razionale utilizzazione di detti presidi anche mediante opere di riconversione e/o ristrutturazione.
3. L'area sub-distrettuale è un modulo funzionale flessibile tendente a rendere le prestazioni sanitarie dei vari operatori più vicine alla domanda sanitaria.